



Comune di Lecco

INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITA' DEGLI ADULTI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di interventi economici da parte del Comune di Lecco a persone con disabilità e/o anziane inserite in servizi residenziali

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone adulte e anziane con un livello di compromissione tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 2 - Campo di intervento

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile e in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, anche attraverso le informazioni rilasciate dai medici che hanno in carico la persona, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

Articolo 3 - Caratteristiche dell'intervento

L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

a) informare i richiedenti sulle modalità di accesso alle strutture residenziali. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'Assistente Sociale Comunale dando priorità ai posti accreditati/convenzionati con la Regione Lombardia e di minore impatto economico.

b) contribuire, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di farvi fronte autonomamente, alla copertura della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e relative Linee Guida sulle modalità di esecuzione dei controlli e secondo i criteri di seguito

specificati

c) supportare, se necessario, i richiedenti ad attivare la procedura prevista per la nomina dell'Amministratore di Sostegno;

d) attivare, in caso di decesso e in assenza di eredi, la richiesta di nomina del Curatore di Eredità Giacente con le modalità definite nelle Linee Guida Operative.

Articolo 4 - Il contratto per l'inserimento residenziale

Fermo restando l'intervento del Servizio sociale per dare informazioni sulle risorse esistenti e sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile, il vero e proprio contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno (in nome e per conto dell'interessato) e la struttura stessa.

Articolo 5 - Valutazione della capacità economica della persona

La valutazione sulla capacità economica del beneficiario tiene conto della sua situazione familiare.

Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, di qualsiasi natura, presenti e future, ivi comprese tutte le entrate che lo stesso percepisce, già liquidate o da liquidarsi (ad esempio pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc.), al pagamento del costo della retta

Il beneficiario è tenuto altresì a dichiarare la sua situazione patrimoniale relativa ai 3 anni precedenti la richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano conseguentemente ridotto in uno stato di bisogno.

Articolo 6 - Contribuzione comunale

È previsto un parziale intervento economico comunale a copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura, quando la capacità economica della persona, nonché dei suoi familiari tenuti per legge, non sia in grado di fare fronte interamente alla retta.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa.

Le modalità di erogazione del contributo sono declinate nel protocollo operativo per l'accesso alle RSA/Strutture per Disabili che dovrà essere firmato per accettazione dal beneficiario o dal suo delegato (allegato B).

Articolo 7 - Accesso al contributo e quantificazione dello stesso

Il Comune di Lecco assume quale indice di bisogno il valore I.S.E.E. per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo inferiore o uguale a € 13.000,00. Questo criterio si applica solo agli ingressi in strutture successivi alla data di approvazione del presente regolamento.

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta (intesa esclusivamente per la quota socio assistenziale) e la quota complessivamente sostenibile dall'utente, comprensiva di tredicesima e di rimborso IRPEF, dedotti fino a un massimo di € 62,00 mensili destinati a piccole autonome spese personali.

Articolo 8 - Aggiornamento annuale

L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha la validità dell'anno solare di presentazione della domanda

Alla scadenza dell'anno, l'Assistente sociale comunale verifica il permanere delle condizioni - personali, familiari ed economiche - che hanno dato luogo all'intervento di integrazione da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione all'uopo necessaria.

I familiari o l'Amministratore di Sostegno del beneficiario sono obbligati a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica suddetta.

Le situazioni che già usufruiscono di contributo comunale saranno oggetto del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua approvazione.

Articolo 9 - Priorità

In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all'intervento economico a sostegno della residenzialità di disabili ed anziani, l'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento secondo le seguenti priorità:

a) persone sole (senza nessun familiare esistente),

b) persone con rete familiare esistente, ma fragile

stilando, in caso di necessità, una graduatoria sulla base dei "Criteri per la valutazione del bisogno sociale" definiti nella tabella criteri di valutazione del bisogno sociale di cui all'allegato "A".

Art. 10 - Recupero intervento comunale

Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc..) a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale a parziale copertura della spesa di ricovero (e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell'utente a coprire la retta di ricovero/collocamento), tali maggiori entrate concorreranno a pagare la retta dell'utente.

L'utente (o suo legale rappresentante) viene preventivamente informato di tali obblighi.

Art. 11 - Contributo in deroga (Abrogato)

Art. 12 - Interventi urgenti

Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzia dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari), fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dal Comune e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

Nella medesima ipotesi, qualora la persona stessa non accetti il collocamento residenziale, il Servizio sociale pone in essere tutto quanto necessario per attivare gli strumenti che consentano la tutela della persona in situazione di bisogno o difficoltà di provvedervi da sé (misure di protezione).

Art. 13 - Derghe

Si prevede che, in caso di situazioni particolarmente problematiche e complesse, possano essere previste, eccezionalmente, delle deroghe in merito al possesso dei requisiti specificatamente indicati.

In considerazione di tale eccezionalità, le deroghe dovranno essere disposte con atto collegiale da una commissione tecnica costituita dal Dirigente, dal responsabile del servizio, dal responsabile amministrativo e dall'assistente sociale proponente la deroga. La commissione avrà lo scopo di verificare e attestare la situazione sociale che porta a tale decisione, con validazione da parte della Giunta Comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 15- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.